

**Cass., Sez. VI, Ord., 30 aprile 2015, n. 8806**

**"Omissis"**

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con sentenza n. 14931 del 19.7.2012 il Tribunale di R., chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta da R.G. avverso la decisione del Giudice di pace di R. n. 19954/2010 relativa all'accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa, su ricorso dello stesso R. limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari, nel respingere il gravame, sia quello principale sia quello incidentale, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello, ha evidenziato pur avendo il giudice di prime cure ridotto le spese in misura inferiore alla metà dei minimi, nella specie trovavano applicazione gli artt. 82 e 93 c.p.c. come modificati dal D.L. n. 212 del 2011, art. 13, comma 1, lett. a) e b) per cui per le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad Euro 1.000,00, nelle quali la parte è facoltizzata a costituirsi personalmente, le spese liquidate non potevano superare il valore della controversia, determinato in Euro 85,05.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso a questa corte il medesimo R., deducendo, con due motivi, la violazione o falsa applicazione dell'art. 82 c.p.c., comma 1, art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost., anche quale vizio di motivazione, e delle tariffe forensi di cui al D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 24 Cost., anche per insufficiente motivazione quanto ai motivi adottati per disporre detta liquidazione delle spese del giudizio. L'intimata Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN DIRITTO**

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con due motivi il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 82 c.p.c., comma 1, art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost. e delle tariffe forensi di cui al D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 24 Cost., nonché vizio di motivazione, lamenta la erroneità della decisione del giudice del gravame che è pervenuto alla liquidazione delle spese del giudizio facendo erroneamente applicazione retroattiva di normativa processuale.

La corte di legittimità ha già avuto occasione di affermare che il D.L. n. 212 del 2011, art. 13 non è applicabile nei giudizi aventi ad oggetto un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada (cfr Cass. n. 9557 del 2014).

L'art. 91 c.p.c., comma 4, dispone che nelle cause previste dall'art. 82 c.p.c., comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Al sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 1, davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100. Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'art. 91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..

Chiarito, dunque, l'ambito di applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 4, non può non rilevarsi che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, u.p. applicabile *ratione temporis*, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2,. Tale disposizione, giova osservare, trova applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d.

opposizione "recuperatoria"). Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile il citato art. 91 c.p.c., comma 4, ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alla regole di giudizio secondo diritto.

La situazione non muta nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e all'art. 7, comma 10 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2, (art. 6, comma 12) e che Non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2, (art. 7, comma 10).

Si deve solo aggiungere che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91 c.p.c., comma 4, non può ritenersi lesiva degli evocati principi costituzionali. La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82 c.p.c., comma 1, di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. In esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell'opponente che dell'amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore ad Euro 1.100,00."

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, la decisione impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di R., affinché provveda al riesame del gravame facendo applicazione del principio sopra richiamato, nonché al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di R., in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 14 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015